

RIEPIANIMENTO LEGGE REGIONALE

Modifiche e variazioni alla L.R. 4.7.1974, n. 22

Riesame legge regionale : "Modifiche e variazioni alla L.R. 4.7.74, n. 22"

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge :

Art. 1

L'art. 8 della legge regionale n. 22 del 4.7.1974 è così modificato:

il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

"Dal 1°/1/1977 la retta di ospitalità di cui al punto "a" dell'art. 7 è stabilita nella misura di L. 4.000 giornaliera.

Nell'ipotesi di minori ospiti per il periodo scolastico la retta giornaliera, durante il periodo estivo di assenza, viene corrisposta nella misura del 40%.

Il secondo comma è abrogato ed è sostituito dal seguente:

"Il ricovero sia di minori che di anziani può essere previsto anche in forma semiconvittuale. In tal caso la retta giornaliera viene stabilita in L.2.200".

Al comma terzo, ultimo rigo, le parole "un importo di L. 2.000 giornaliera" sono sostituite dalle seguenti:

"un importo proporzionale allo stato di bisogno e comunque non superiore a L. 4.000".

Le rette di cui ai commi precedenti potranno essere modificate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del costo della vita.

Al settimo comma vanno aggiunte le seguenti parole:

"I limiti di età relativi alla anzianità sono derogabili per casi eccezionali valutati dall'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Amministrazione provinciale interessata, e fatti

salvi i casi di cui all'art. 154 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, numero 773".

Art. 2

Al secondo comma dell'art. 9, ultimo rigo, dopo le parole "Assessorato competente", si aggiungono le seguenti parole:

"con la collaborazione di un Comitato consultivo composto da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Province, da due rappresentanti di Istituti per anziani e per minori nominati dall'Assessore competente, un rappresentante degli Istituti per anziani e da un rappresentante della Magistratura minorile.

Art. 3

All'art. 13 si aggiunge il seguente comma:

"In caso di inadempienza delle Amministrazioni provinciali il Comitato di controllo sugli atti delle Province, su segnalazione dell'Assessorato regionale, provvederà alla nomina di un Commissario "ad acta" per l'adempimento surrichiamato".

Art. 4

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per il 1977 con lo stanziamento di cui al capitolo 296 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 "Fondi da destinare alle province di Bari - Brindisi - Foggia - Lecce e Taranto per l'esercizio delle funzioni delegate amministrative e spese aggiuntive di natura operativa connesse alle deleghe - L.R. 4.7.1974, n.22.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno previsti dai rispettivi bilanci di previsione.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 30 novembre 1977 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

5 DIC. 1977

p. c. c. (dott. Renato Guaccione)



COMUNICAZIONE DEL GOVERNO PER IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

N. 1401/20202

Bari, - 26-12-1972

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(MANTESANTI)

